

Preg. mo
Procuratore Generale Corte dei Conti
Via A. Baiamonti n° 25 00195 ROMA RM
Fax: 06 38762736
lazio.procura@corteconticert.it

Roma, 27 marzo 2025

Oggetto: esposto circa la presunta illegittimità della spesa effettuata da Roma Capitale in relazione all'evento "Una Piazza per l'Europa", svoltosi a Roma, Piazza del Popolo, in data 15 marzo 2025.

I sottoscritti Consiglieri M5S di Roma Capitale **Virginia Raggi**, nata a Roma il 18.07.1978 e identificata con CIE CA70198 UQ, la Consigliera **Federica Festa** del Municipio I, nata a Roma il 17.08.1973 e identificata con Patente di Guida U11N28789S, la Consigliera **Irene Badaracco** del Municipio XV, nata a Roma il 07.04.1977 identificata con CIE CA42919OF, il Consigliere **Stefano Rosati** del Municipio IV, nato a Roma il 16.09.1971 identificato con Carta di Identità n. AY2504743, la Consigliera **Laura Arnetoli** del Municipio VI, nata a Roma il 23.05.1973 identificata con CIE CA45149OE, la Consigliera **Carla Canale** della Lista Civica Virginia Raggi del Municipio IX, nata a Napoli il 31.05.1974 e identificata con CIE CA35328MZ, la Consigliera **Monia Medaglia** della Lista Civica Virginia Raggi del Municipio V, nata ad Angera (VA) il 06.02.1975 identificata con CIE CA97673BV,

ESPONGONO QUANTO SEGUE

PREMESSO CHE

in data 15 febbraio 2025, la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von del Leyen annunciava per la prima volta di voler avviare un piano di rifinanziamento urgente e libero da vincoli per il riarmo dell'Europa (*doc. 1*). Il "*Piano ReArm Europe*" era un programma di rifinanziamento militare per circa 800 mld Euro, in parte non sottoposti a vincolo del Patto di Stabilità, che prevedeva da un lato, la costituzione di un fondo specifico per la difesa comunitaria e, dall'altro, la previsione di agevolazioni per il riarmo dei singoli Paesi europei (*doc. 2*);

tale annuncio scatenava critiche e proteste da ogni parte, sia a livello politico che sociale che si susseguivano per giorni (*doc. 3*) ma la fotografia precisa della spaccatura avveniva in occasione del voto svoltosi in Parlamento Europeo il 12 marzo 2025 da cui risultava che la risoluzione veniva approvata con soli 419 voti a favore, 204 voti contrari e 46 astensioni (*doc. 4*), caratterizzandosi, quindi, per un alto contenuto politico divisivo e così suddivisi:

- Fratelli d'Italia e Forza Italia: a favore;
- la Lega: contro;
- M5S, Sinistra Italiana ed Europa Verde: contro;
- il PD si è spaccato: in parte a favore, in parte astenuti.

Nello stesso periodo e, precisamente, in data 27 febbraio 2025, sulle pagine del quotidiano La Repubblica, il giornalista Michele Serra scriveva l'articolo *"Una piazza per l'Europa"* lanciando l'idea di scendere in piazza per manifestare a favore dell'Europa chiamando a raccolta quanti più cittadini possibile. Lui stesso dichiara su quelle pagine di non avere la minima *"idea di come si organizzasse una manifestazione. Non è il mio mestiere. Non ho neanche [...] cultura e destrezza social quante ne servono per rendere veloce e pervasiva la convocazione di un evento. Non so nemmeno dirvi a che cosa serva esattamente, in questo nuovo evo, una manifestazione di persone in carne e ossa: se sia un rito arcaico e pedestre di fronte al dilagare fulminante delle adunate algoritmiche; se sia un moto generoso ma destinato poi a disperdersi nelle ovvie difficoltà politiche (unire l'Europa ma come? Ma quando? E scavalcando per primo quale dei cento ostacoli senza poi inciampare nel secondo?)"* e che, pertanto, si rivolgeva a *"chiunque abbia idea di come fare, sia l'ultimo degli elettori o il primo dei parlamentari, la più nota delle figure pubbliche o il più anonimo dei cittadini. Associazioni, sindacati, partiti, purché disposti poi a scomparire, uno per uno, nel blu monocromo della piazza europeista"* (doc. 5);

anche tale annuncio scatenava vibranti proteste da parte di diversi esponenti politici e da varie parti della società civile a causa del contenuto poco chiaro che si voleva lanciare, soprattutto in un momento storico e politico caratterizzato dalla chiara volontà espressa dalla Commissione Europea di volersi armare sottraendo risorse ai bisogni primari dei cittadini europei (doc. 6a e 6b);

in data 15 marzo 2025, a Roma, si è regolarmente svolta la suddetta manifestazione che ha avuto un forte impatto sulla città, soprattutto in termini di viabilità, sicurezza e attività commerciali. Le chiusure stradali e le deviazioni dei mezzi pubblici hanno causato rallentamenti, le Forze dell'Ordine hanno dovuto garantire il controllo dell'evento e la prevenzione di disordini e alcuni negozi hanno dovuto chiudere per precauzione (doc. 7).

CONSIDERATO CHE

da una ricerca effettuata sul sito di Roma Capitale nella sezione - Deliberazioni e Atti, non risulta che siano stati approvati atti con i quali si manifesti o dichiari l'interesse pubblico per la manifestazione svoltasi e che giustifichi la presa in carico dell'organizzazione della manifestazione e le relative spese conseguenti: né Memorie di Giunta (doc. 8a), né Delibere di Giunta (doc. 8b);

nonostante ciò, da alcuni giorni risultano pubblicati sulle pagine del sito di Zetema, società *in house* di Roma Capitale, i soli risultati di procedure non meglio specificate relativi a servizi che Zetema avrebbe erogato in favore della predetta manifestazione e, in particolare, i seguenti:

- I. fornitura di Leynard per la promozione della manifestazione Una Piazza Per l'Europa, per l'importo di Euro 600,00 in favore della ditta STEGIP 4COMMUNICATION SRL (doc. 9);
- II. servizio di noleggio, trasporto a/r, facchinaggio, montaggio ed assistenza tecnica degli impianti audio, video e regia - volto alla realizzazione degli allestimenti relativi alla manifestazione Una Piazza per l'Europa che si terrà il prossimo 15 marzo presso Piazza del Popolo in Roma, per l'importo di Euro 104.700,00, in favore della ditta GV S.R.L. (doc. 10);
- III. contratto per servizio noleggio, trasporto a/r, facchinaggio, montaggio ed assistenza tecnica degli allestimenti, volto alla realizzazione degli allestimenti relativi alla manifestazione Una Piazza per l'Europa che si terrà il prossimo 15 marzo presso Piazza del Popolo in Roma, per l'importo di Euro 126.000,00 in favore della ditta Promotrade Srl (doc. 11);
- IV. servizio di presidio sanitario di 4 ambulanze con medico soccorritore a bordo e 8 soccorritori in occasione dell'evento Una Piazza per l'Europa, per l'importo di Euro 4.750,00 in favore della ditta CROCE MEDICA ITALIANA SRL (doc. 12);
- V. servizi di agenzia per acquisto biglietti del treno e alloggio ospiti in occasione della manifestazione Una Piazza per l'Europa, per l'importo di Euro 1.822,37 in favore della ditta Mu.St. s.r.l. (doc. 13).

Si voglia notare che le procedure indicate sopra al n. I, riguardo alla fornitura dei Leynard (laccetti porta badge) e al n. V, per il compenso all'agenzia per l'acquisto biglietti e alloggio ospiti, risultano peraltro aggiudicate successivamente alla manifestazione: rispettivamente 17 marzo 2025 e 18 marzo 2025;"

Per avere la copia completa degli atti di gara abbiamo presentato istanza di accesso agli atti, prot. RQ/5980 del 19.03.2025, presso la Società Zetema ma ancora non abbiamo ottenuto risposta (*doc. 14a*) e un accesso agli atti, prot. RQ/5904 del 18.03.2025, direttamente presso il Gabinetto del Sindaco al fine di ottenere copia di ogni atto/documento o lettera intercorsa tra gli uffici amministrativi e le società partecipate in relazione all'Evento denominato "una piazza per l'Europa" (*doc. 14b*) di cui non abbiamo ancora ricevuto risposta;

in data 21 marzo 2025 si è svolta la Commissione Capitolina di Controllo Garanzia e Trasparenza sul seguente Ordine del Giorno: "Richiesta di informazioni in merito all'organizzazione e spese della manifestazione a P.zza del Popolo 15 marzo 2025" nel corso della quale il Presidente ha dato lettura della nota RA/17347/2025 del Capo di Gabinetto (*doc. 15*) nella quale si dichiara che "Roma Capitale ha ritenuto opportuno, nell'esercizio della propria discrezionalità, sostenere, anche nella qualità di organizzatore, riconoscendone l'interesse pubblico generale, l'importante iniziativa istituzionale "Una piazza per l'Europa"....." e che "valutato l'interesse pubblico e sentita l'Anci, il Sindaco,con nota prot. RA /13733 del 5 marzo 2025 (All. 1), ha richiesto di dare mandato alla società Zetema Progetto Cultura S.r.l. di procedere celermente all'organizzazione dell'evento," (*doc. 16*). È possibile rivedere lo *streaming* della suddetta commissione aprendo il seguente link: <https://streaming.comune.roma.it/portal/watch/commission/c7223c69-e5f4-4662-9e4f-b85fc1f8401b>;

appare significativo rimarcare che la predetta nota RA/13733 non risulta essere stata sottoscritta dal Sindaco ma dal Capo di Gabinetto "d'ordine del Sindaco";

nel corso della medesima seduta di Commissione, il Capo della Segreteria del Sindaco, dottor Albino Ruberti, ha rappresentato espressamente l'esistenza di una Direttiva sindacale con la quale il Sindaco avrebbe manifestato il pubblico interesse comunicandolo al Capo di Gabinetto, della quale, peraltro, sembra non essere fatta menzione in alcun atto conseguente;

non avendo avuto visione di tale disposizione nel corso della stessa Commissione, con istanza di accesso agli atti prot. RQ 6261 del 21 marzo 2025 (*doc. 17*) si è proceduto a richiederne copia;

ad oggi, pertanto, ribadiamo, non risulta sia stato espresso formalmente il pubblico interesse da parte dell'Amministrazione Capitolina per la manifestazione svoltasi;

inoltre, abbiamo effettuato altri accessi agli atti per avere copia dei documenti (atti, note, lettere, ordini di servizio) relativi a: servizi effettuati da AMA in relazione all'evento, prot. RQ/5991 del 19 marzo 2025 (*doc. 18*); servizi straordinari effettuati dalla Polizia Locale, prot. RQ/6214 del 21 marzo 2025 (*doc. 19*).

ATTESO CHE

nel nostro Paese vige uno Stato di diritto che si fonda sulla separazione dei poteri, sulla supremazia della legge e sulla tutela dei diritti fondamentali. Il potere è distribuito tra diverse istituzioni che operano secondo regole prestabilite, garantendo equilibrio e controllo reciproco, a differenza dello Stato assoluto in cui la concentrazione del potere risiede in un'unica autorità che governa senza vincoli giuridici e senza dover rendere conto ad alcun organo di controllo;

nello Stato di diritto gli enti locali assumono un ruolo significativo, poiché godono di autonomia amministrativa e gestionale sancita dalla legge. Possono adottare regolamenti propri e

gestire servizi pubblici nel rispetto delle normative nazionali, contribuendo alla partecipazione democratica e alla governance territoriale;

principio basilare e comune in tale assetto è che la Pubblica Amministrazione fondi gli atti ed i provvedimenti amministrativi (ed organizzativi) su presupposti di fatto e ragioni di diritto, indicandoli espressamente;

l'obbligo di motivazione, escluso per quegli atti di portata generale ed astratta e normativi stante la loro natura ampiamente discrezionale, è stato invece introdotto ed espressamente previsto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, normativa da ritenersi applicabile soltanto verso soggetti che agiscono tramite atti e provvedimenti amministrativi e, cioè, svolgono attività di natura amministrativa – pubblicistica ovvero un servizio pubblico;

la *ratio* della norma recante il suddetto obbligo scaturisce direttamente dall'obbligo costituzionalmente previsto in capo alla P.A. di perseguire il pubblico interesse (art. 97 Cost.), assicurando sia il buon andamento che, soprattutto, l'imparzialità dell'azione amministrativa. La motivazione degli atti amministrativi, dunque, garantisce all'interessato la possibilità di valutare la legittimità dell'azione amministrativa ovvero, sotto il profilo della logicità e completezza, il complesso dell'attività procedimentale posta in essere e la lesività dei relativi atti e provvedimenti in modo da consentire l'esperibilità dei mezzi a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi ex artt. 24, 103 co.1 e 111 co. 6 Cost;

il concetto di interesse pubblico negli enti locali si estende ben oltre la semplice soddisfazione dei bisogni immediati della collettività e abbraccia una visione complessa che include principi come sostenibilità, trasparenza, responsabilità, partecipazione civica, equità sociale e innovazione. Questo approccio richiede una gestione strategica delle risorse e delle politiche che consideri non solo le necessità urgenti, ma anche gli effetti a lungo termine delle decisioni prese;

in questo ambito un principio fondamentale riguarda la gestione trasparente delle risorse pubbliche, in particolare con riferimento alla correttezza del procedimento relativo al corretto impiego delle stesse, consentendo ai cittadini di capire e valutare l'impatto di tali scelte. La responsabilità è altrettanto cruciale: gli amministratori devono rendere conto delle loro azioni e giustificare le decisioni di fronte alla comunità, rispondendo in caso di mala gestione.

VALUTATO CHE

è chiaro che tali spese possono essere giustificate solo qualora venga seguita pedissequamente la procedura, ben illustrata dagli artt. 182 e seguenti del Testo Unico degli Enti Locali, che disciplinano in modo dettagliato la gestione delle risorse finanziarie degli enti locali, con particolare riferimento ai processi di riscossione, pagamento, impegno di spesa e tesoreria. Queste norme hanno l'obiettivo di garantire la regolarità contabile, la trasparenza e la sostenibilità finanziaria delle amministrazioni locali, evitando il rischio di spese non autorizzate o di squilibri di bilancio;

l'art. 191 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) di cui al D. Lgs. 267/2000, disciplina le modalità con cui gli enti locali possono assumere impegni di spesa, stabilendo in particolare che ciò può avvenire solo previa adozione di regolare impegno contabile e nei limiti delle risorse disponibili. In particolare, il comma 4 dell'art. 191 prevede che le spese effettuate in violazione delle procedure previste, determinano l'insorgenza dell'obbligazione *“tra il privato fornitore e l'amministratore funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”*;

il successivo articolo 192 dispone che ogni spesa che derivi dalla stipulazione di un contratto deve essere preceduta da un apposito atto di determinazione, il quale deve contenere:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto della spesa e la sua forma (appalto, convenzione, fornitura, ecc.);
- le clausole essenziali del contratto;

- le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme sul procedimento amministrativo e al codice dei contratti pubblici.

Questo articolo garantisce trasparenza, programmazione e controllo delle spese pubbliche, evitando che gli enti locali assumano impegni finanziari senza un'adeguata pianificazione e senza rispettare i principi di economicità e concorrenza.

Inoltre, gli articoli 192 e seguenti del TUEL disciplinano una procedura di spesa rigorosa che impone:

1. un atto di determinazione iniziale (art. 192);
2. un impegno contabile con copertura finanziaria (art. 191-193);
3. la verifica dell'equilibrio di bilancio (art. 193);
4. l'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio (art. 194).

Questo schema garantisce la trasparenza, la legalità e il controllo della spesa pubblica, evitando che gli enti locali assumano obbligazioni finanziarie senza un'adeguata copertura economica.

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE

in dichiarazioni successive allo svolgimento dell'evento e anche durante il corso della Commissione Trasparenza citata, il capo segreteria del Sindaco ha dichiarato che la manifestazione ha avuto carattere di rappresentanza. Ebbene, pur non concordando su tale inquadramento, poiché non formalizzato e comunque tardivo rispetto all'effettuazione della spesa, in palese violazione degli artt. 191, 192 e seguenti del TUEL, sul punto si rileva che tali spese, secondo la giurisprudenza della Corte dei Conti, sono quelle sostenute da un ente pubblico per rafforzare il proprio prestigio istituzionale, favorire relazioni con soggetti qualificati e mantenere un'immagine coerente con le proprie finalità pubbliche. Tali spese devono rispondere a un interesse pubblico e non possono essere destinate a scopi diversi dalla rappresentanza, né riguardare l'ordinaria gestione dell'Ente ed i servizi alla collettività;

la Corte dei Conti Lazio, Sez. contr., Delibera, 24/03/2023, n. 57 ha statuito che ai fini della riduzione dei costi degli apparati istituzionali, l'art.16, D.L.n.138/2011, reca specifiche prescrizioni in tema di "*riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali*". In particolare, ai sensi del c. 26 del predetto articolo "*le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'art.227 del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale...*". Per espressa previsione di legge, il prospetto forma parte integrante del rendiconto, costituendone un allegato obbligatorio;

il c. 26 dell'art.16, D.L. n. 138/2011 disciplina l'obbligo di redazione, sottoscrizione, allegazione, pubblicazione e trasmissione del "prospetto" delle spese di rappresentanza sostenute "*dagli organi di governo degli enti locali*". E questo al fine di "dare il conto" (obbligo di allegazione al rendiconto) di questa tipologia di spese, proprio alla luce della loro natura discrezionale, consentendo, al contempo, alla Corte dei Conti di verificarne la conformità, in termini di "an" e di "quantum", ai principi di sana gestione finanziaria e, quindi, di buon andamento dell'agire pubblico (art. 97Cost.) (obbligo trasmissione) e di informare la collettività amministrata in merito al "modus" d'impiego delle risorse pubbliche (obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale);

i suddetti adempimenti devono essere effettuati anche nel caso in cui l'ente non abbia sostenuto alcuna spesa di rappresentanza nell'esercizio di riferimento, e ciò anche al fine di dare evidenza, ai fini del controllo e dell'informativa alla collettività amministrata, della mancanza di tale tipologia di oneri nell'esercizio considerato;

non solo, in base all'art. 6, comma 8, d.l. n. 78 del 2010 "*A decorrere dall' anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,*

come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità;

per essere considerate legittime, le spese di rappresentanza devono soddisfare due requisiti fondamentali: devono perseguire un fine istituzionale specifico e contribuire al miglioramento dell'immagine dell'ente;

il riferimento normativo significativo è il D.M. 23 gennaio 2012, che stabilisce principi e criteri generali per la rendicontazione di tali spese. I principali elementi distintivi delle spese di rappresentanza includono:

- Finalizzazione all'accrescimento del prestigio, del decoro e della reputazione dell'ente;
- Correlazione con le finalità istituzionali e con le relazioni esterne;
- Ufficialità della spesa e adeguata motivazione;
- Rispondenza a criteri di ragionevolezza e congruità;

diversi provvedimenti giurisprudenziali hanno delineato i requisiti di legittimità delle spese di rappresentanza, tra cui:

1. Scopo promozionale e inerenza ai fini istituzionali;
2. Congruità, sobrietà e carattere eccezionale;
3. Adempimenti amministrativi e gestionali adeguati;
4. Destinazione a soggetti rappresentativi esterni all'amministrazione;
5. Presenza di uno stanziamento di bilancio specifico e rispetto delle norme vigenti;

la Corte dei Conti ha più volte giudicato inammissibile come spese di rappresentanza le spese connesse con l'attività politica volte a promuovere l'immagine degli amministratori e non l'attività o i servizi offerti alla cittadinanza (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, con la deliberazione n. 77 del 3 aprile 2019);

con Deliberazione n. 70 /2020/SRCPIE/PRSE del 23 giugno 2020 la Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte ha specificato quanto segue: *“La spesa deve essere finalizzata direttamente al pubblico interesse”. È quindi, escluso che l'attività di rappresentanza possa configurarsi nell'ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio: “una spesa di rappresentanza ... nozione a cui potrebbero in via astratta e nei limiti infra precisati essere ricondotte le spese per manifestazioni ...è da ritenere legittima ove sussista uno stretto legame con fini istituzionali dell'ente, e sia necessaria a promuovere l'immagine esterna dell'ente o ad intrattenere doverose relazioni istituzionali con soggetti esterni e non deve rispondere ad esigenze personali dell'amministratore o dei dipendenti” ed ancora “Già la definizione delle spese di rappresentanza, quali spese effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione dell'ente pubblico, consente di ricavare il loro principale requisito: lo scopo, appunto, di promozione dell'immagine o dell'attività dell'ente. Ma occorre chiarire che le spese di rappresentanza devono possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che devono finanziare manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati, al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa”;*

con la Deliberazione n. 166/2021/SRCPIE/PRSP, inoltre, sempre la Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha ribadito quanto di seguito riportato: *“Il Collegio prende atto e, in argomento, ricorda che le spese di rappresentanza assolvono ad una funzione rappresentativa dell'Ente, e, cioè, si sostanziano in quelle spese che, in stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente, soddisfano l'obiettiva esigenza dello stesso di manifestare se stesso, e le proprie attività, all'esterno e di mantenere ed accrescere il prestigio dell'ente nel contesto sociale in cui si colloca (carattere dell'inerenza); nonché l'interesse di ambienti e soggetti qualificati, per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e per i vantaggi che, ad esso o alla comunità amministrata, derivano dall'essere conosciuto e apprezzato nella propria attività di perseguimento del pubblico interesse (carattere dell'ufficialità)”. Non può, quindi, parlarsi di spese di rappresentanza nel caso specifico della manifestazione tenutasi lo scorso 15 marzo 2025 che ha avuto non una finalità di*

accrescimento del prestigio, del decoro e della reputazione dell'ente, correlata ad una finalità istituzionale, ma, di contro, connotato politico, stante la circostanza che hanno partecipato solo alcune forze politiche (Pd, Azione, Iv e+Europa) e non altre;

la violazione dei criteri finalistici appena indicati conduce all'illegittimità della spesa sostenuta dall'ente per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza. Sotto il profilo gestionale, l'economicità e l'efficienza dell'azione della pubblica amministrazione impongono il carattere della sobrietà e della congruità della spesa di rappresentanza sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell'ente locale che le sostiene;

la violazione dei criteri che presiedono alla sana gestione finanziaria comporta il venir meno dei requisiti di razionalità ed economicità cui l'attività amministrativa deve sempre tendere ai sensi dell'art. 97 Cost.;

con la recente sentenza n. 72/2022 la Sezione II Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei Conti ha precisato che *"Si deve escludere, conseguentemente, che le spese di rappresentanza possano avere luogo nell'ambito di normali rapporti istituzionali e di servizio, ovvero nei confronti di soggetti esterni privi del requisito della rappresentatività degli enti ed organismi cui appartengono. Occorre, dunque, che sussista una stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente, la necessità di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, una rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa, rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini. In altre parole, le spese di rappresentanza devono rispondere a rigorosi criteri di ragionevolezza che vanno esplicitati nel provvedimento che le dispone con un'adeguata dimostrazione delle circostanze e dei motivi che inducono a sostenerla, oltre che della qualifica dei soggetti (esterni) che ne hanno beneficiato"* (Corte dei conti – Sezioni riunite, sentenza n. 59 del 12.12.2014; nello stesso senso, ex multis, Sez. d'App. Sicilia, sent. n. 141 del 7.10.2016; Sez. I d'App., sent. n. 266 del 19.7.2016).

RITENUTO CHE


in conclusione, l'evento denominato "Una piazza per l'Europa" e svoltosi in data 15 marzo 2025 in Piazza del Popolo, deve necessariamente considerarsi una manifestazione politica e non istituzionale, in cui l'ente locale ha scelto di appoggiare un evento lanciato da un privato con un intento politico ben preciso.

* * *

Tutto ciò premesso si chiede alla Ecc.ma Procura Regionale della Corte dei Conti di voler esercitare i propri poteri di indagine al fine di accertare la sussistenza di profili di illegittimità degli atti amministrativi o eventuali ipotesi di responsabilità erariale.

Con espressa riserva di integrare la documentazione anche con riferimento alle risposte di accesso agli atti protocollate e come sopra indicato.

Virginia Raggi



Federica Festa



Irene Badaracco



Stefano Rosati



Laura Arnetoli



Carla Canale



Monia Medaglia



Documenti allegati:

- 1) articolo di La Repubblica da titolo *Spaventata dagli Usa, Von der Leyen annuncia: "Spese militari fuori dal Patto di stabilità dell'Ue"*, del 15 febbraio 2015 (https://www.repubblica.it/esteri/2025/02/15/news/ue_spese_militari_fuori_dal_patto_di_stabilita-424005215/);
- 2) articolo dell'ANSA dal titolo *Von der Leyen presenta 'ReArm Europe', piano da 800 miliardi per la difesa*, del 4 marzo 2025 (https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2025/03/04/von-der-leyen-presenta-rearm-europe-piano-da-800-miliardi-per_29c9cb40-817d-4fb6-8d60-fe3be4271387.html);
- 3) articolo Policymakermag dal titolo *ReArm Europe: i favorevoli e i contrari (in Italia e in Europa)* (<https://www.policymakermag.it/dal-mondo/rearm-europe-i-favorevoli-e-i-contrari-in-italia-e-in-europa/>);
- 4) articolo di Pagellapolitica dal titolo *Piano di riarmo: come hanno votato i partiti italiani al Parlamento Ue*, del 12 marzo 2025 (<https://pagellapolitica.it/articoli/voto-partiti-italiani-rearm-europe-parlamento-ue>);
- 5) articolo di Michele Serra pubblicato su La Repubblica dal titolo *Una piazza per l'Europa*, del 27 febbraio 2025 (https://www.repubblica.it/commenti/2025/02/27/news/una_manifestazione_per_l_europaserra-424032102/?ref=RHLF-BG-P1-S1-F);
- 6) a: articolo del Il Messaggero dal titolo *Verso la piazza per l'Europa del 15 marzo: chi c'è chi non c'è. A Roma nasce la contro-manifestazione* (https://www.ilmessaggero.it/politica/verso_la_piazza_europa_15_marzo_c_e_non_c_roma_si_organizza_contro_manifestazione-8706340.html)

b: articolo del Corriere della Sera dal titolo Manifestazione per l'Europa: sì, no, forse (https://www.corriere.it/opinioni/25_marzo_07/manifestazione-per-l-europa-si-no-forse-ab8181b0-cf50-414b-92d1-4d192dbb7x1k.shtml);

- 7) Copia RA 2025/0016055 del 14.3.2025 del Servizio di Coordinamento Iniziative e Manifestazioni
- 8) copia *screenshot* pagine estratte dal sito di Roma Capitale nella sezione - Deliberazioni e Atti relativi alle Memorie di Giunta (*doc. 8a*) e alle Delibere di Giunta (*doc. 8b*) e nel periodo febbraio 2025 ad oggi;
- 9) pagina estratta dal sito Zetema relativa alla procedura per la fornitura di Leynard per la promozione della manifestazione Una Piazza Per l'Europa (https://gareappalti.zetema.it/PortaleAppalti/it/ppgare_esiti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Esiti/viewLotti.action¤tFrame=7&codice=G02106&ext=);
- 10) pagina estratta dal sito Zetema relativa alla procedura per noleggio, trasporto a/r, facchinaggio, montaggio ed assistenza tecnica degli impianti audio, video e regia - volto alla realizzazione degli allestimenti relativi alla manifestazione Una Piazza per l'Europa che si terrà il prossimo 15 marzo presso Piazza del Popolo in Roma (https://gareappalti.zetema.it/PortaleAppalti/it/ppgare_esiti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Esiti/viewLotti.action¤tFrame=7&codice=G02088&ext=);
- 11) pagina estratta dal sito Zetema relativa alla procedura per il contratto per servizio noleggio, trasporto a/r, facchinaggio, montaggio ed assistenza tecnica degli allestimenti, volto alla realizzazione degli allestimenti relativi alla manifestazione Una Piazza per l'Europa che si terrà il prossimo 15 marzo presso Piazza del Popolo in Roma (https://gareappalti.zetema.it/PortaleAppalti/it/ppgare_esiti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Esiti/viewLotti.action¤tFrame=7&codice=G02089&ext=);
- 12) pagina estratta dal sito Zetema relativa alla procedura per il servizio di presidio sanitario di 4 ambulanze con medico soccorritore a bordo e 8 soccorritori in occasione dell'evento Una Piazza per l'Europa (https://gareappalti.zetema.it/PortaleAppalti/it/ppgare_esiti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Esiti/viewLotti.action¤tFrame=7&codice=G02092&ext=);
- 13) pagina estratta dal sito Zetema relativa alla procedura per il servizio di agenzia per acquisto biglietti del treno e alloggio ospiti in occasione della manifestazione Una Piazza per l'Europa (https://gareappalti.zetema.it/PortaleAppalti/it/ppgare_esiti_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Esiti/viewLotti.action¤tFrame=7&codice=G02107&ext=);
- 14) copia richiesta di accesso agli atti di gara di Zetema, prot. RQ/5980 del 19.03.2025 (*doc. 14a*) e copia richiesta di accesso agli atti al Gabinetto del Sindaco, prot. RQ/5904 del 18.03.2025 (*doc. 14b*);
- 15) copia nota RA/17347 del 20.03.2025;
- 16) copia nota RA/13733 del 5 marzo 2025, firmata dal Capo di Gabinetto "su ordine del Sindaco";
- 17) copia richiesta di accesso agli atti prot. RQ 6261 del 21 marzo 2025 per ottenere copia della Direttiva del Sindaco;
- 18) copia richiesta di accesso ad AMA, prot. RQ/5991 del 19.03.2025;
- 19) copia richiesta di accesso alla Polizia Locale, prot. RQ/6214 del 21.03.2025.